



Comune di Riccione

Provincia di Rimini

ORDINANZA N. 153

Riccione, li 10.09.2007

OGGETTO: LOTTA ALLA DIFFUSIONE DI AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE).

IL SINDACO

- **Considerata** l'attuale diffusione della così detta "Zanzara tigre" (*Aedes albopictus*), favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con l'aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi estivi assimilabili a quelle del Sud-Est asiatico da cui la zanzara ha origine;
- **Vista** la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo;
- **Riscontrata** la necessità, ai fini del controllo di tale infestazione, di conseguire l'obiettivo di un ulteriore e più esteso intervento larvicida negli spazi privati, oltre che negli spazi pubblici dell'intero territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi;
- **Considerato** che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve;
- **Considerato** inoltre che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento degli adulti;
- **Tenuto** conto del disagio prodotto dall'infestazione da insetti fortemente aggressivi nei riguardi delle persone e del rischio per la salute in quanto possibili veicoli di trasmissione di malattie infettive;
- **Ritenuto** di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente consistenti nella disinfestazione dei luoghi pubblici e di quelli privati il cui proprietario o custode risultino ignoti o irreperibili;
- **Visto** l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265;
- **Visto** l'art. 5 della L.R. 4.5.1982, n.19;
- **Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- **Viste** le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;
- **Visto** il vigente Regolamento d'Igiene e Sanità;
- **Vista** la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali da oggi sino al 30 Novembre 2007, di:

- **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;



- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- **introdurre** nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- **introdurre** nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dei Regolamenti comunali d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.

ORDINA ALTRESI'

nello stesso periodo

A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;

- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;

- **eliminare** le eventuali sterpaglie;

C) a tutti i conduttori di orti e di vivai di:

- **privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;

- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

- **provvedere** alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;

- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione ;

F) ai responsabili dei cantieri :



- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

ORDINA INFINE

- A tutti i destinatari della presente ordinanza, per il periodo di pertinenza, di:
- **permettere** l'accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale delle ditte incaricate della disinfezione e della pulizia dei tombini di raccolta delle acque piovane.

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 sino a € 500,00 ai sensi dell'art. 8 comma 3 L.R. 24.03.2004 n.6.

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, che viene esercitata anche tramite sopralluoghi, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale e l'Azienda USL di Rimini (Dipartimento di Sanità Pubblica);
- che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:
 - Prefetto di Rimini;
 - Comando Provinciale Arma dei Carabinieri;
 - Comando Guardia di Finanza di Rimini;
 - Comandante Provinciale Corpo Forestale;
 - Presidente della Provincia di Rimini;
 - Sezione Provinciale A.R.P.A. di Rimini;
 - Comando Polizia Municipale di Riccione;
 - A tutti i Dirigenti del Comune di Riccione;
 - Azienda USL di Rimini (Dipartimento di Sanità Pubblica);
 - Associazioni di categoria;

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Riccione. Da tale data la Polizia Municipale, gli altri agenti della forza pubblica ed il personale dell'Azienda USL sono incaricati di farla osservare.

IL SINDACO
(Daniele Imola)
FIRMATO